



## Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici

Il Municipio di Cadenazzo

richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear);
- il Regolamento della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear);
- la Legge organica comunale (LOC);
- il Regolamento comunale organico di Cadenazzo;

ordina

### Art. 1 – Oggetto

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici. Per tutto quanto non menzionato, si rimanda alla specifica Legge e relativo Regolamento.

### Art. 2 – Orari e periodi di apertura e chiusura, in generale

Il Municipio ha la facoltà di imporre, secondo le circostanze, aperture superiori alle otto ore rispettivamente di coordinare i giorni di riposo settimanale, per garantire un minimo di apertura degli esercizi pubblici.

### Art. 3 – Locali notturni e discoteche

Il Municipio può regolare la chiusura tra le ore 03.00 e le 05.00.

### Art. 4 – Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura dell'esercizio pubblico devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno dello stesso.

2. Il gerente, riservati gli art. 71 e 72 RLear, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

### Art. 5 – Deroche

1. Siccome la deroga di orario viene rilasciata su delega dalla Cancelleria comunale, essa rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà alcun diritto, da parte del richiedente, al suo ottenimento.
2. Il Municipio, salvo per i locali notturni, può concedere di volta in volta deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
3. Le domande di deroga devono essere motivate e devono pervenire almeno 7 giorni prima del giorno per cui sono state richieste.

### Art. 6 – Concessioni straordinarie

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie (carnevale, sagre, feste campestri, manifestazioni sportive, politiche, di beneficenza, ecc.).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno fr. 3'000'000.00 per sinistro;
- il rilascio di permessi speciali secondo gli art. 30 e 31 della Lear è subordinato alla presenza di un responsabile della manifestazione che garantisca la presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute,

della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione. In particolare potrà richiedere l'installazione di adeguati servizi igienici per i capannoni, feste all'aperto, ecc., nonché per tutti gli esercizi provvisori le adeguate misure per la raccolta e consegna dei rifiuti, notificando per quest'ultima la relativa tassa. Per quanto non indicato fanno stato le disposizioni dei Regolamenti delle canalizzazioni e sulla raccolta dei rifiuti.

#### **Art. 7 – Balli pubblici**

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici e concerti occasionali deve essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni d'anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. È occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali carnevale, sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. Per l'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità, valgono le norme sui locali notturni.
4. Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.
5. Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

#### **Art. 8 – Musica**

1. L'uso di apparecchi e strumenti è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 23.00, l'uso di apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e soltanto se questo non provoca disturbo al vicinato.
3. Il Municipio può concedere deroghe ai disposti del capoverso 2 del presente articolo; tali deroghe possono essere concesse limitatamente fino alle 24.00 nel periodo maggio-settembre e limitate ad un massimo di 4 deroghe per esercizio pubblico in tale arco temporale.
4. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti e inutili.

#### **Art. 9 – Limitazioni per motivi di ordine pubblico**

1. Il Municipio può limitare gli orari di apertura per gli esercizi pubblici per motivi di sicurezza.
2. Il Municipio può vietare o coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
3. Il coordinamento può essere effettuato anche con altri Comuni;
4. Al fine di prevenire la violenza e i disordini, l'autorità concedente può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

#### **Art. 10 – Limitazioni diverse**

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 05.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00.

#### **Art. 11 – Tasse**

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva le seguenti tasse:

- |  |     |        |                                |
|--|-----|--------|--------------------------------|
| - Locali notturni:   | fr. | 80.00  | per ora                        |
|  | fr. | 140.00 | per fine settimana (ve/sa/do)  |
| - Piano bar e discoteche:  | fr. | 60.00  | per ora                        |
|  | fr. | 110.00 | per fine settimana (ve/sa/do)  |
| - Altri locali:  | fr. | 40.00  | per ora di deroga, ogni giorno |
| - Per il rilascio di permessi speciali è dovuta una tassa da fr. 20.00 a fr. 1'000.00  |     |        |                                |
| - Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria, da fr. 30.00 a fr. 300.00. |     |        |                                |

Sono riservate le tasse relative all'eventuale occupazione di area pubblica in conformità dell'Ordinanza municipale concernente l'utilizzo dei beni amministrativi.

#### **Art. 12 – Multa**

1. Le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, sono punite dal Municipio con una multa fino a fr. 10'000.00, giusta le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni e della LOC.

2. Sono punibili:
  - il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 Lear;
  - il cliente quando non si attiene ai disposti stabiliti dalla Lear o alle ingiunzioni del gerente.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

**Art. 13 – Revoca**

Si richiama l'art. 45 Lear.

**Art. 14 – Rimedi di diritto**

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione delle decisioni.
2. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.



**Art. 15 – Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di trenta giorni e meglio dal 1° febbraio 2016 al 1° marzo 2016.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, in due copie, nel termine di pubblicazione.

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, e abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO		IL v. SEGRETARIO
		
Flavio Petraglio		Moreno Mocettini